

1091



Ministero della Salute
0004262-P-12/03/2008
DSSA



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VIII

UVAC
Loro sedi

PIF
Loro sedi

MINISTERO SALUTE
POSTO ISPEZIONE - CONTATTO
AEROPORTO AND MALPENSA

18 MAR. 2008

PROI. Nr. 751

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento

Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

Comando Carabinieri per la Sanità
Roma

e, p.c.,
Agenzia delle Dogane
Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi doganali accise
Roma

Associazioni di categoria
Loro Sedi

Oggetto: ~~Importazione~~ e scambi intracomunitari di carne di rettili e prodotti derivati da destinare al consumo umano.

In riferimento alla precedente nota prot. n.0001483-P del 11 febbraio u.s., si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Il Reg. (CE) n. 178/2002, articolo 14, comma 1, prevede che "Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato". Inoltre, al comma 9, prevede che "In assenza di specifiche

via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA

disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato (...)".

In conformità a quanto fin qui detto, in assenza di una specifica regolamentazione sia comunitaria che nazionale, i prodotti in oggetto non possono essere considerati sicuri e, pertanto, non possono essere immessi sul mercato italiano.

L'articolo 7 del Regolamento succitato prevede che "Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. Le misure adottate (...) sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute (...)".

In considerazione dell'incertezza scientifica in materia di sicurezza delle carni in oggetto e in attesa di uno specifico pronunciamento da parte della Commissione Europea, si ritiene doveroso applicare il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) n.178/2002, al fine di contrastare l'immissione al consumo di tali prodotti.

Per quanto fin qui detto, si dispone che, qualora vengano rinvenuti sul mercato carni di rettili e prodotti derivati, in applicazione del citato principio di precauzione, si dovrà procedere:

- al respingimento del prodotto nel Paese speditore, nel caso in cui ciò sia possibile, oppure
- al sequestro e alla distruzione.

I costi derivanti da tali disposizioni sono a carico del detentore della merce.

**Direzione Generale
della Sicurezza degli Alimenti
e della Nutrizione**

Il Direttore Generale
(Dott. Silvia Berlusconi)


Pinto Valentini
Assunta D'Amico

**Direzione Generale della
Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario**

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

